

Materiali oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA)

Il Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29, entrato in vigore il 02.04.2017 ha introdotto l'obbligo per gli Operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all'Autorità Sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006.

A titolo esemplificativo sono soggetti a tale comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto in questione, le ditte che effettuano le seguenti attività:

Produzione in proprio o per conto terzi di:

- **materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)**
- **“materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA**

Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione.

Trasformazione di MP: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.).

Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici ecc.).

Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla MP o MOCA.

Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo *e-commerce*. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MP e MOCA destinati ad altri OE o direttamente a imprese alimentari.

Gli stabilimenti che svolgono esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a tale comunicazione.

Le comunicazioni per le attività esistenti dovranno essere inviate entro il 02.08.2017.

Le comunicazioni di variazione e di chiusura dell'attività devono essere presentate entro 30 giorni dalle modifiche.

Per le aziende che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del decreto, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'attività.

La comunicazione va inoltrata al SUAP competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l'attività. Lo Sportello invierà la comunicazione alla Autorità Sanitaria Competente. L'OE dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un OE ha uno stabilimento di produzione in un Comune e uno in un altro Comune, esso dovrà inoltrare due comunicazioni, una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.

Nelle more dell'adeguamento dei portali SUAP le comunicazioni possono essere presentate tramite PEC all'Azienda Sanitaria (PEC: asuits@certsanita.fvg.it).